

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 01/07/2021

FATTO

Le ricorrenti, assistite da un'Associazione di Consumatori di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si sono rivolte a questo Collegio ABF, premettendo di essere cointestatari di tre Buoni fruttiferi postali.

Hanno specificato che trattasi dei seguenti Buoni:

- BFP n. ***78, serie Q/P, emesso il 15/7/1986, del valore nominale di £. 250.000;
- BFP n. ***169, serie Q/P, emesso il 6/2/1987, del valore nominale di £. 250.000;
- BFP n. ***002, serie Q, emesso il 2/3/1988, del valore nominale di £. 250.000.

Tanto premesso, hanno sostenuto le ricorrenti che, al momento dell'incasso dei tre predetti Buoni (rispettivamente avvenuto il 17/5/2017, l'8/1/2018 e il 10/1/2019), le somme ad esse liquidate erano state inferiori rispetto a quelle dovute, avendo l'intermediario, in particolare, omesso di corrispondere i rispettivi importi di £. 64.537 per i primi due BFP e di £. 32.818 per il terzo BFP, ad esse spettanti per ogni bimestre successivo dal 20° al 30° anno solare successivo a quello di emissione.

Sul punto hanno tenuto a segnalare che i BFP in disamina riportano una tabella prestampata dei relativi rendimenti, modificata, tramite timbro, solo con riferimento al periodo dal 1° al 20° anno e, dunque, lasciando inalterate le originarie condizioni fissate sul testo cartolare in ordine al rendimento per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Rilevato che la contestazione, formulata in reclamo, circa la liquidazione complessiva corrisposta dall'intermediario, non aveva sortito effetto, le ricorrenti hanno concluso



chiedendo il riconoscimento degli interessi indicati sui Buoni e ciò anche avuto riguardo alla previsione del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), secondo la quale, in caso di incertezza, prevalgono le condizioni di miglior favore per il consumatore.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario si è opposto all'accoglimento dell'incoato ricorso, eccependone, in via preliminare, l'irricevibilità per incompetenza *ratione temporis*, atteso che esso ha ad oggetto i rendimenti di Buoni sottoscritti tra il 1986 ed il 1988 e, perciò, prima della data dell'1/1/2009 che segna il limite di competenza temporale dell'ABF.

Parte resistente ha, altresì, eccepito, sempre in via preliminare, che il ricorso in disamina è, comunque, inammissibile per incompetenza per materia dell'adito Arbitro, stante che i Buoni fruttiferi postali sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Nel merito, l'intermediario ha dedotto, in riferimento ai primi due BFP oggetto di vertenza, appartenenti alla serie "Q/P", che con decreto ministeriale del 13/6/1986 era stata istituita la serie "Q", e che il detto provvedimento normativo consentiva anche di utilizzare i moduli della precedente serie "P", apponendo sul fronte dei medesimi il timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché, sul retro, un timbro recante la misura dei tassi corrispondenti alla nuova serie.

Su tale ultimo punto, l'intermediario ha sottolineato che, alla stregua della tabella allegata al prefato D.M. 13/6/1986, il rendimento dei BFP della serie "Q" e "Q/P" è strutturato, contemplando un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato nella misura dell'interesse semplice non capitalizzato del 12%.

Parte resistente ha, inoltre, osservato che l'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale prescriveva di apporre il timbro con l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse, in sostituzione di quanto originariamente stampato sul retro dei titoli, ma la stessa norma non imponeva di indicare anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno. Ha, al riguardo, argomentato che l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 appare ovvia se si guarda la tabella del DM 1986 e la tabella posta a tergo dei relativi Buoni; poiché, infatti, gli "importi" ivi indicati sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie, dovrebbe ritenersi evidente ed inevitabile che, mutando i quattro "tassi" del buono, mutano conseguentemente anche le cifre e ciò anche per l'ultimo decennio.

Rilevato che ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti nuovi timbri, i moduli dei Buoni della serie "P" sono giuridicamente a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria "Q", l'intermediario ha, quindi, affermato che, nel caso di specie, esso aveva legittimamente modificato i rendimenti originariamente riportati nei titoli così emessi e aveva, perciò correttamente offerto, alla scadenza, alle ricorrenti quanto per essi dovuto sulla base del summenzionato decreto ministeriale.

Parte resistente ha, inoltre, sostenuto che, sin dalla data del rilascio dei Buoni, parte istante era a conoscenza o, comunque, avrebbe potuto esserli usando l'ordinaria diligenza, data la pubblicazione del DM 1986 in Gazzetta Ufficiale, della serie a cui gli stessi effettivamente appartengono e, perciò, della misura dei tassi di interesse dei detti titoli, senza che potesse ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

A ulteriore sostegno della correttezza del proprio operato, parte resistente ha, peraltro, richiamato la nota del 15/2/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alcune sentenze del Giudice ordinario e la sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.



Quanto, invece, al terzo BFP oggetto di controversia, l'intermediario ha rappresentato che già dalla mera osservazione del titolo emerge la mancanza di qualsivoglia errore di emissione, essendo stato il detto Buono sottoscritto sul modulo cartaceo appositamente fornito dallo Stato proprio per la serie Q di effettiva appartenenza, senza la necessità di alcun timbro correttivo.

L'intermediario ha, in proposito, precisato che non vi era divergenza tra i saggi stabiliti dal D.M. 13/6/1986, istitutivo della serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" e i rendimenti previsti sul titolo cartaceo menzionato in ricorso e che le differenze riscontrate da parte istante rispetto a quanto si attendeva erano, in realtà, riconducibili all'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi e al criterio che si era a tal fine adoperato.

Su tale ultimo aspetto, parte resistente ha richiamato la normativa fiscale succedutasi in materia e, in particolare, il D.M. del Tesoro del 23/6/1997, secondo cui, per i Buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" e "S", emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsivoglia soggetto, gli interessi avrebbero dovuto, per i primi venti anni, essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale obbligatoria ex lege.

L'intermediario ha, pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o irricevibile per incompetenza dell'ABF e, nel merito, che lo stesso sia rigettato in quanto infondato.

Nel corso della riunione del 29/4/2021, questo Arbitro, ravvisata l'incompletezza della documentazione in atti, ha sospeso la decisione, assegnando alle parti il termine di giorni 30 per produrre copia fronte/reto del Buono serie Q n. ***002.

In riscontro a tale richiesta, il ricorrente ha trasmesso, in data 14/5/2021, copia integrale fronte/retro di tutti e tre i BFP oggetto di vertenza e, quindi, anche del sopra citato Buono n. ***002.

DIRITTO

La vertenza in esame ha per oggetto le condizioni di rimborso di tre Buoni fruttiferi postali, emessi tutti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986.

Prima di esaminare il merito della detta vertenza, vanno necessariamente scrutinate le eccezioni di incompetenza *ratione temporis* e per materia, sollevate dall'intermediario nelle sue controdeduzioni.

Nello specifico, partendo dall'eccezione di incompetenza *ratione temporis*, basata sulla data di sottoscrizione dei BFP in questione, reputa il Collegio che la stessa sia infondata, stante che la materia del contendere non attiene a vizi genetici del rapporto ovvero a comportamenti commissivi o omissivi posti in essere dall'intermediario all'epoca della sottoscrizione dei BFP, quanto, piuttosto, agli effetti finali del rapporto instauratosi a seguito della sottoscrizione dei medesimi e, in particolare, alla persistente o già esaurita efficacia di siffatto rapporto al momento in cui è stata chiesta la liquidazione dei Buoni in evidenza (cfr. sul punto *ex multis* decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento).

Parimenti infondata è la formulata eccezione di incompetenza per materia.

Occorre, infatti, in proposito, rilevarsi:

- che il DPR 14.3.2001, n. 144 dispone all'art. 1 che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da "P***" per conto della Cassa depositi e prestiti", specificando al successivo art. 2 che: "1. Le attività di bancoposta svolte da "P***" comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; e che "... A "P***" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti".



- che l'art. 3 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, prevede espressamente che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è incluso anche l'intermediario resistente in relazione all'attività di bancoposta.

Alla luce del suesposto quadro normativo, va, perciò, qui confermato il consolidato orientamento dei Collegi ABF, secondo il quale la materia del rimborso dei Buoni fruttiferi postali rientra nell'ambito della competenza dell'ABF (cfr. anche sul punto *ex plurimis* decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento ABF).

Passando, quindi, al merito della controversia che ci occupa, osserva il Collegio che dall'analisi dei tre BFP in questione, emerge che, seppure essi siano stati tutti emessi successivamente al D.M. 13/6/1986, in realtà, per due di essi – e segnatamente per i BFP contrassegnati con i nn. ***78 e ***169 – è stato utilizzato il modulo cartaceo relativo alla serie "P", aggiornato con l'indicazione "Q/P", laddove, invece, il terzo dei BFP indicati dalle ricorrenti, ossia quello distinto con il nr. ***002, riporta esclusivamente sul fronte l'indicazione originaria della serie "Q".

Ritiene il Collegio che i due predetti diversi gruppi di BFP meritino di essere qui distintamente considerati.

In particolare, in ordine ai due Buoni, appartenenti alla serie "Q/P" (BFP, si ripete, nn. ***78 e ***179) osserva il Collegio che gli stessi, recano sul retro, oltre alla stampigliatura originaria, facente riferimento al rendimento previsto per i Buoni della Serie "P", anche un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, il quale riporta, invece, l'indicazione dei relativi tassi di interesse sino al ventesimo anno in linea con la serie "Q" e, pertanto, senza rettificare espressamente il rendimento per lo scaglione temporale dal 21° al 30° anno.

Orbene, va al riguardo considerato che sulle corrette modalità di rimborso dei BFP della serie Q/P, emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986, è intervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142 del 3/4/2020, affermando che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza rileva solo per tale periodo, ingenerando, per contro, l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine.

In particolare, a motivazione di tale sua conclusione (peraltro in linea con il già consolidato orientamento dei Collegi territoriali in *subiecta materia*), il Collegio di Coordinamento con la sua anzicennata decisione ha, in primo luogo, rilevato *"che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13979/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo"*.

Ha, inoltre, precisato il Collegio di Coordinamento che *"il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n.*



22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)" e che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, rimane irrilevante la "circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento".

Alla luce delle superiori condivisibili argomentazioni del Collegio di Coordinamento, ritiene, quindi, questo Arbitro che, in ordine ai due BFP nn. ***78 e ***169, serie Q/P, sussista il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuti, per il periodo dal 21° al 30° anno, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio risultante dal retro dei titoli, fermo restando che per gli anni precedenti debbano invece applicarsi i nuovi tassi risultanti dal timbro apposto a tergo dei medesimi, conformi al Decreto Ministeriale del 13/6/1986.

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi, in merito all'altro Buono oggetto di vertenza (id est al BFP distinto con il nr. ***002), sul cui fronte risulta apposta la sola indicazione originaria della loro serie di appartenenza "Q".

Osserva, infatti, il Collegio che, per essi, in realtà, anche il rendimento previsto nel retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione (5° scaglione di detenzione) è conforme a quello previsto dal D.M. 13/6/1986.

Seppure, infatti, quanto al detto BFP nr. ***002 tale rendimento non sia indicato a tergo dei Buoni in misura percentuale, ma sulla base di un importo fisso per ogni bimestre, risulta che tale importo fisso corrisponde a quello che si otterrebbe capitalizzando al lordo della ritenuta fiscale gli interessi maturati nel corso del primo ventennio di durata del titolo e calcolando sul capitale così ottenuto un interesse annuo – sempre lordo, ma non capitalizzabile – del 12% (cioè, un interesse annuo semplice pari a quello previsto dal D.M. in parola per il periodo dal 21° al 30° anno).

E, del resto, anche in ordine agli scaglioni temporali previsti per i primi venti anni del predetto titolo, il confronto tra i saggi di interesse previsti sulla stampigliatura originaria del medesimo con i saggi di interesse riportati nel timbro sovrapposto sul retro di essi, consente di affermare che vi è perfetta coincidenza tra di essi (8%, 9%, 10,50% e 12%).

Per tale Buono, serie "Q", nn. ***002, dunque, non si pone una questione di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore o di incertezza sui tassi indicati sul titolo, come, invece, accade con riferimento a buoni della serie "Q/P" emessi su moduli delle serie precedenti.

Oltretutto, parte istante - a fronte della deduzione da parte dell'intermediario che la discrepanza tra l'importo reclamato in ricorso per il BFP in argomento e quello riconosciuto in sede di liquidazione, era, in realtà, imputabile alla sola applicazione della normativa fiscale in materia (e segnatamente del D.M. 23/6/1997) e alla necessità di aver dovuto



capitalizzare gli interessi maturati sui Buoni annualmente al netto della ritenuta fiscale - non ha allegato né dimostrato l'infondatezza di siffatta deduzione.

Tanto si rileva, giacché non è superfluo qui aggiungere, in punto di diritto, che, sulla questione della possibile interferenza del regime fiscale ai fini della determinazione del valore di quanto dovuto al sottoscrittore di un BFP in sede di liquidazione dell'investimento, il Collegio di Coordinamento nella sua già sopra menzionata decisione n. 6142 del 3/4/2020 (che ha riguardato anche un BFP, appartenente alla serie "Q", sottoscritto nell'anno 1988) ha così testualmente tenuto a chiarire:

4.4 *D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione") su buoni appartenenti anche ad altre serie.*

4.5 *In quest'ottica, appare del tutto coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 secondo cui gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale o della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000 che ha confermato per i buoni emessi fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale, quanto (e soprattutto), del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%).*

4.6 *Tale richiamo conduce, ad avviso di questo Collegio, alla seguente conclusione, rilevante sia sul piano della valutazione del fondamento della domanda del ricorrente in ordine al BFP della serie Q, sia sul piano dell'esame delle sollecitazioni avanzate dal Collegio remittente: può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente.*

4.7 *Pertanto, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono non merita di essere accolta".*

Insomma, tenuto conto di quanto chiarito in siffatta pronuncia n. 6142 del 3/4/2020 ed applicando, dunque, alla fattispecie in esame i sovra riportati principi di diritto, questo Collegio territoriale reputa che, non essendo stato dimostrato da parte ricorrente che l'intermediario abbia concretamente liquidato per il BFP nn. ***002 una somma inferiore rispetto a quella per esso dovuta sulla base delle previsioni del D.M. 13/6/1986 e del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

regime fiscale previsto per legge, le domande svolte da parte istante in ordine al menzionato titolo vanno inevitabilmente respinte.

In conclusione, e riassumendo, ritiene questo Collegio che l'incoato ricorso sia meritevole solo di parziale accoglimento, dovendosi, in particolare, qui limitatamente disporsi che l'intermediario debba riconoscere alla parte ricorrente, quanto ai soli due Buoni serie Q/P numeri ***78 e ***169, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13/6/1986. |

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P nn. *78 e ***169, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI